

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-507 del 04/02/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi - Impresa Individuale FERRI GABRIELE con sede legale ed operativa in comune di Bondeno (FE). Autorizzazione unica per stoccaggio fanghi agroalimentari destinati all'agricoltura.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-533 del 04/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 18285/2021

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. **Impresa Individuale FERRI GABRIELE.**

Autorizzazione unica per attività di stoccaggio fanghi agroalimentari in comune di Bondeno (FE) fraz. Santa Bianca.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dall'Impresa Individuale Ferri Gabriele, nella persona del Titolare Ferri Gabriele, con sede legale e operativa in comune di Bondeno (FE), fraz. Santa Bianca, via Serragliolo n. 287, in data 23/06/2021, assunta al PG/2021/98124, per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici destinati all'agricoltura, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del procedimento e di indizione/convocazione della Conferenza dei Servizi, inviata con PG/2021/100245 del 29/06/2021;

Dato atto che:

- trattasi di istanza per autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di fanghi di cui al EER 020305 agroalimentari, provenienti dallo stabilimento agroindustriale della ditta Pizzoli SpA, che lavora patate;
- lo stoccaggio dei fanghi è funzionale allo spandimento in agricoltura ai sensi del D.Lgs 99/1992 e DGR 2273/2004 e s.m.i. per cui la ditta, una volta ottenuta l'autorizzazione per lo

stoccaggio fanghi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, dovrà presentare istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi del DPR 59/2013;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 19/07/2021, inviato alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento con nota PG/2021/113759 del 20/07/2021, che ha richiesto alla ditta integrazioni, da trasmettere entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale, inerenti a:

- definizione del quantitativo istantaneo espresso in tonnellate, - valutazione dell'impatto odorigeno dell'attività, sulla base delle indicazioni riportate nelle Linee Guida Arpae 35/DT, con lo scopo di individuare adeguate misure di mitigazione (es. coperture delle vasche); - le modalità di pesatura dei fanghi; - il sistema proposto di raccolta dei liquami, colaticci e acque derivanti dal lavaggio dei mezzi che pare non adeguato in caso di eventi di pioggia abbondanti, - lavaggio dei mezzi, - gestione delle coperture delle vasche ai fini della mitigazione degli impatti odorigeni e sulla gestione dell'impianto al fine di contenere la proliferazione degli insetti (mosche, zanzare...); - indicazione dei percorsi comprensivi della viabilità principale e secondaria, caratteristiche dei mezzi utilizzati, i carichi e frequenza dei transiti dei fanghi conferiti e percorsi relativi agli spandimenti;

Preso atto che l'ASL classifica l'attività nell'elenco delle industrie insalubri I classe lettera b) n.100 DM 5 settembre 1994 di cui all'art. 216 del Testo Unico TULSS Regio Decreto 277/1934 n.1265, per cui la ditta dovrà dotarsi di tutte le cautele previste per non arrecare nocimento alla popolazione;

Dato atto che i termini del procedimento sono stati sospesi dal 20/07/2021, data di ricevimento da parte della ditta del verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, trasmesso via pec;

Viste le note pervenute dalla ditta PG/2021/141243 del 14/09/2021 e PG/2021/175282 del 15/11/2021 di richiesta di differimento dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi del 19/07/2021, al fine di organizzare la documentazione da presentare;

Vista la nota della ditta, assunta al PG/2021/192640 del 15/12/2021, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste;

Dato atto che dal 15/12/2021 sono stati ripresi i termini del procedimento;

Vista la nota di questo Servizio, PG/2022/194660 del 20/12/2021 con la quale sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni di cui sopra, per le valutazioni di competenza;

Vista la nota di questo Servizio, PG/2021/197419 del 23/12/2021 con cui è stata convocata una Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento per il giorno 18/01/2022;

Vista la nota trasmessa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, assunta al PG/2022/4847 del 13/01/2022, con la quale si conferma quanto dichiarato dalla ditta, ossia che l'attività non risulta soggetta ai controlli del VV.F.;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/01/2022, trasmesso alla ditta e agli Enti con nota PG/2022/8554 del 20/01/2022, con il quale è stato approvato il progetto, con prescrizioni che vengono in seguito esplicitate;

Visto il parere pervenuto dal Comune di Bondeno, assunto al PG/2022/12356 del 26/01/2022, in merito alla viabilità, che prescrive, ai fini dell'esercizio dell'attività, di avvalersi della viabilità pubblica attualmente disponibile, nel rispetto delle vigenti limitazioni al traffico;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto il D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 99 "*Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";

Vista la D.G.R. n. 2773 del 30/12/2004 primi indirizzi alle Province per la gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazioni in agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 285 del 14/02/2005 di rettifica alla DGR n. 2773 del 30/12/2004;

Vista la D.G.R. n. 1801 del 7/11/2005 integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 326 del 4/03/2019 disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla D.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti di Arpae SAC Ferrara*;

Vista la dichiarazione resa dalla società ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa con nota assunta al PG/2022/16602 del 2/02/2022 con la quale la società dichiara che la marca da

bollo identificativo 01210030463272 del 1/02/2022, non verrà utilizzata per altri scopi e verrà conservata unitamente al presente atto;

A U T O R I Z Z A

La Ditta Individuale Ferri Gabriele, nella persona del titolare, C.F. FRRGRL56H09A965E, P.IVA 00508210382, con sede legale in comune di Bondeno (FE), fraz. Santa Bianca, via Serragliolo n. 287, per l'attività di stoccaggio fanghi presso la stessa unità locale.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del Dlgs 99/1992, della D.G.R. 2773 del 30/12/2004, successivamente modificato dal D.G.R. n.285 del 14/02/2005, D.G.R. n. 1801 del 2005 e s.m.i., della D.G.R. n. 326 del 4/03/2019 e dalle seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
2. Alle operazioni di messa in riserva (R13) verranno sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:
CER 020305 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
3. Il **quantitativo massimo istantaneo** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare le **1.320 tonnellate**;
4. Il **quantitativo massimo annuale** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare i **2.400 tonnellate**;

5. L'attività autorizzata dal presente atto dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
6. Le modalità di gestione dei fanghi dovranno rispettare i criteri stabiliti dalle deliberazioni di G.R. n. 2773/2004, D.G.R. n. 285/2005, D.G.R. n.1801/2005 e D.G.R. n. 326/2019;
7. L'attività non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, gli odori e la dispersione di polveri, trattandosi di attività appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco di cui al DM 5/09/1994;
8. Durante le operazioni di movimentazione dei fanghi dovrà essere impiegato apposito prodotto odorizzante, per ridurre eventuali impatti odorigeni;
9. Sulla platea in calcestruzzo non dovranno essere svolte attività di lavaggio ruote, mezzi o altre attrezzature;
10. Per le parti anteriore e posteriore della struttura (timpani), dovrà essere prevista apposita copertura;
11. Dovrà essere realizzata una barriera verde di 3 metri di altezza con essenze arboree (pioppi cipressini);
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività ci si dovrà avvalere della viabilità pubblica attualmente disponibile, nel rispetto delle vigenti limitazioni al traffico;
13. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

14. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
15. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
16. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata a questa Agenzia formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

L'autorizzazione avrà validità fino al 7/02/2032.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata deve essere costituita una garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione tramite pec, ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 52.800,00 (cinquantaduemilaottocento/00)**, così calcolato:

1.320 tonnellate (capacità istantanea della messa in riserva autorizzata) x 40 euro/tonn. (ammontare della garanzia finanziaria di cui alla deliberazione di G.R. n. 1801 del 2005 e smi), secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso via pec alla Ditta, al Comune di Bondeno, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e smi, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna

o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile del Servizio
d.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.